Faib Confesercenti | **Fegica** Cisl | **Figisc** Confcommercio

Prot. n. 60/2013

Raccomandata AR
anticipata via posta elettronica

Roma, 18 marzo 2013

Spett.le Eni S.p.A.
Div. Refining & Marketing
Via Laurentina, 449
00142 ROMA

Ing. Angelo Fanelli
Dott. Giovanni Maffei

Oggetto: Vs. comunicazione del 13.3.13, prot. n. 131-T. Verbale di Accordo del 14 novembre 2005 "cali carburanti" - disdetta.

Con riferimento alla comunicazione in oggetto, le scriventi Federazioni non possono che prendere atto della Vostra intenzione di disdettare l'Accordo del 14.11.05.

Si tratta di un atto estremamente grave -primo e unico non solo nelle specifiche relazioni tra Azienda ed Organizzazioni di categoria ma persino in tutto il settore- che purtroppo conferma l'approccio aziendale tenuto in questi ultimi anni e ripetutamente denunciato dalle scriventi, improntato alle iniziative unilaterali e a far trovare la controparte sindacale sistematicamente di fronte all'atto compiuto, sempre più spesso in aperto contrasto con gli Accordi sottoscritti in applicazione delle leggi speciali che regolano il settore.

D'altra parte, il primo elemento che va qui sottolineato è proprio il mancato rispetto dell'Accordo oggetto della Vs. disdetta.

In primo luogo, infatti, l'Azienda non sta comunque rispettando i tempi perentori, fissati nel mese di febbraio dall'Intesa suddetta, per la liquidazione del rimborso dei cali di giacenza relativi all'anno 2012: è in corso, proprio in questi giorni, una imponente raccolta su tutta la rete a marchio di documentazione e informazioni che, per le modalità assolutamente inedite e intempestive adottate, appare un semplice pretesto per non adempiere all'impegno assunto, vale a dire non rimborsare quanto convenuto.

In secondo luogo, il suddetto Accordo è largamente inapplicato per fatto dell'Azienda anche in relazione alle altre due questioni che regola: metrologia e manutenzione.

Ciò premesso in termini generali, le scriventi Federazioni intendono evidenziare più nel dettaglio che è assolutamente da rifiutare la pretesa aziendale di definire l'Accordo in questione "inadeguato a perseguire lo scopo che si era prefissato, cioè di contenere il fenomeno cali alla sua naturale componente termica".

Prima di tutto le cosiddette "verifiche", che a dire di Eni avrebbero "evidenziato come solo una parte dei cali denunciati dai gestori dei punti vendita a marchio eni/Agip sottoposti a

verifica sia attribuibile a fenomeni termici", sono avvenute senza alcuna possibilità di riscontro, di condivisione e di contraddittorio con le Organizzazioni di categoria, nella loro qualità di Parti contraenti dell'Accordo, sia in relazione ai criteri di ricerca adottati, sia per i risultati ottenuti sul campo, sia, infine, per la loro rielaborazione finale.

Elemento non irrilevante, tenuto conto che a partire da tali "verifiche" l'Azienda intende motivare l'iniziativa di disdettare l'Accordo.

Va poi detto con la massima nettezza che è assolutamente da rigettare l'accusa -generica e, per questo, irresponsabile- cui evidentemente allude l'affermazione aziendale sopra riportata tra virgolette, rispetto a non meglio precisate responsabilità dirette dei gestori nella determinazione del fenomeno dei cali.

A questo proposito, le scriventi Federazioni ribadiscono la loro ferma adesione ai principi di legalità e di correttezza e che quindi né loro, né la categoria rappresentata intendono offrire alcuna protezione né pretesto a comportamenti irrispettosi delle norme vigenti o anche semplicemente scorretti, categoria nella quale tuttavia rientrano, con ogni evidenza, anche accuse tanto gravi quanto generiche e non circostanziate.

Rileva ai fini delle questioni qui sollevate -ivi comprese la buona fede ed il senso di responsabilità continuativamente dimostrato dalla categoria e dalle sue Organizzazioni- anche ricordare la ratio e lo spirito con il quale tutte le Parti sono giunte alla condivisione negoziata ed alla sottoscrizione dell'Accordo del 14.11.05.

E' proprio la convinta adesione unanime al principio di dotare il "sistema" di adeguati strumenti volti a mettere sotto controllo il cosiddetto "fenomeno cali" (che -è bene chiarirlo incidentalmente- danneggia i Gestori, costretti a pagare in anticipo quantità di prodotto non consegnate dall'Azienda e dai vettori da essa contrattualizzati) e meglio rilevare le differenti cause che concorrono a determinarlo, che portano Azienda e Organizzazioni di categoria alla sottoscrizione del suddetto Accordo che sostituisce il precedente Accordo Interprofessionale del 25 luglio 1984 (oltreché quello dell'11 settembre 1984 per la viabilità autostradale).

Fino al novembre del 2005, infatti, le Intese prevedevano che fosse mera "facoltà del Gestore comunicare alla concessionaria e/o fornitrice, tre o quattro volte l'anno, le risultanze delle chiusure contabili ed effettive": un elemento che, da solo, chiarisce i termini della questione, a maggior ragione se letto in comparazione con il nuovo Accordo e con la stringente procedura in esso contenuta.

Per altri versi, al Gestore veniva riconosciuto il diritto di vedersi rimborsati con cadenza almeno quadrimestrale i cali (superiori ai 25 euro) accertati direttamente allo scarico del prodotto in contraddittorio con il vettore, mentre l'Azienda aveva il dovere di far verificare "l'esattezza dell'erogazione dei distributori" dalle proprie ditte di manutenzione "tutte le volte che il gestore ne faccia richiesta".

Difficile non riuscire a scorgere le macroscopiche differenze e verso quali direzioni orientate, con la realtà determinatasi dopo l'Accordo del 2005.

Per evitare equivoci, va ricordato anche che un'altra differenza è quella relativa alla cosiddetta "copertura forfettaria dello 0,50‰", vale a dire una sorta di franchigia sul rimborso dei cali, a cui tuttavia già allora erano sottratti gli impianti autostradali e quelli a "negoziazione diretta" vale a dire con un erogato superiore ai 2.400 klt. e quelli dotati di modalità self service post pay.

Appare incontrovertibile, quindi, che far apparire il contenuto dell'Accordo del 2005 come inadeguato a raggiungere lo scopo prefissato (e per questo darne disdetta) è del tutto iniquo e strumentale.

Tanto più, al contrario, che è proprio l'Azienda ad aver rinunciato, in maniera negligente, in tutti questi anni ad utilizzare gli strumenti di controllo e verifica nell'Accordo chiaramente

previsti e messi a disposizione, oltreché ha rifiutarsi -sulle cui ragioni è lecito almeno interrogarsi- di adottare semplici misure di sicurezza e prevenzione come l'apposizione di sigilli ai serbatoi interrati e alle autobotti, esplicitamente richieste dalle Organizzazioni di categoria già con lo stesso Accordo dell'84.

Tutto quanto sopra considerato e ribadito il giudizio grave e negativo, sia nel merito che nel metodo, sull'iniziativa assunta dall'Azienda, le scriventi Federazioni dichiarano la loro consueta disponibilità all'apertura di un "tavolo per il riesame della tematica cali", sempreché senza preclusione alcuna da entrambe le Parti contraenti e aperto ad un vero confronto negoziale, ricordando, con l'occasione, che -come è nella prassi e in diritto- nelle more di una nuova e differente contrattazione collettiva, alla data di efficacia della Vostra disdetta la suddetta tematica tornerebbe automaticamente ad essere regolata dai già citati Accordi Interprofessionali del 25.7 e dell'11.9.1984.

Vivissime cordialità.

Il Presidente	*Il Presidente*	*Il Presidente*
Martino Landi	*Roberto Di Vincenzo*	*Luca Squeri*